



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale

Prot. n. 4932
Ufficio I

Firenze, 9.5.2012

Ai Dirigenti scolastici delle scuole
della Toscana

e, p.c.

Ai Dirigenti degli UST della Toscana

Oggetto: Contributi scolastici delle famiglie. Precisazioni.

Con propria circolare (prot. n. 312 del 20.3.2012) il MIUR è intervenuto nuovamente sulla problematica in oggetto ribadendo, da un lato, il carattere non obbligatorio dei contributi scolastici delle famiglie e, dall'altro, la necessità che venga assicurata, da parte delle scuole, la dovuta trasparenza nei rapporti con le famiglie e l'efficacia nella gestione delle somme in questione.

Considerato che sulla questione pervengono tuttora lamentele da parte dei genitori, con la presente, si intende, pertanto, richiamare la personale attenzione di codesta dirigenza scolastica sulla problematica in oggetto e sulle indicazioni contenute nella detta circolare ministeriale, che di seguito si sintetizzano.

Si deve tener presente, in primo luogo, che il contributo in questione riveste carattere di volontarietà in ragione dei principi di obbligatorietà e gratuità dell'istruzione inferiore (art. 1, comma 622, Legge 296/2006), per cui non è consentito richiedere alle famiglie contributi obbligatori di qualsiasi genere o natura per l'espletamento delle attività curriculari e di quelle connesse all'assolvimento dell'obbligo scolastico, fatti salvi i versamenti dovuti per la copertura delle spese sostenute per conto delle famiglie medesime (assicurazione individuale degli studenti per responsabilità civile e infortuni, libretto delle assenze, gite scolastiche, etc.).

Per quanto sopra, ne deriva che non è consentito, da parte delle scuole, richiedere contributi qualificando gli stessi come obbligatori o comunque dovuti, ovvero facendo dipendere dal versamento dello stesso una determinata prestazione o adempimento della scuola stessa (per esempio l'iscrizione dell'alunno alla classe); allo stesso modo, non è consentito destinare tutto o parte del contributo volontario per la copertura, anche parziale, delle ordinarie spese di funzionamento.

Pertanto, il contributo in questione non può che essere richiesto facoltativamente quale concorso delle famiglie alla realizzazione delle attività volte all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa della scuola ricomprese nel POF.

Inoltre, preme sottolineare l'importanza che la comunicazione tra la scuola e le famiglie sull'argomento in questione sia sempre e comunque improntata ai principi di correttezza e di trasparenza, evidenziando in modo univoco il carattere volontario del contributo ed assicurando la più ampia informazione, anche preventiva, sulla finalizzazione delle risorse che affluiscono nel bilancio della scuola e, nei limiti del possibile, garantendo una idonea rendicontazione, a fine anno scolastico, sulla gestione dei fondi stessi.

Si invitano, pertanto, codeste dirigenze scolastiche a voler prestare la massima attenzione a quanto precede, al fine di assicurare la più ampia correttezza e trasparenza nei rapporti tra la scuola e le famiglie sull'argomento in questione.

f.to Il Direttore Generale
Angela Palamone